REGOLAMENTO (CEE) N. 3564/88 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1988

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio [1], relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1315/88 [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1988.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

[1] GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 123 del 17. 5. 1988, pag. 2.

ALLEGATO

Descrizione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Pannelli leggeri di dimensioni minime di 75 cm × 100 cm (30 × 40 pollici) e di uno spessore totale di 9,6 mm (3/8 di pollice) costituiti da una lastra di polistirene espanso di circa 9,5 mm di spessore ricoperta sulle due facce da un foglio di carta o di cartone	3921 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6, nonché dal testo dei codici NC 3921 e 3921 11 00 Il prodotto non può essere classificato nel capitolo 48 in quanto il carattere essenziale è conferito allo stesso dalla materia plastica che dà al prodotto le sue proprietà fisiche ed in particolare la resistenza, mentre la carta svolge un ruolo secondario.
2. Pannelli leggeri di dimensioni minime di 80 cm × 100 cm (32 × 40 pollici) e di uno spessore totale di 3,2 mm (1/8 di pollice) e costituito da uno strato di polistirene espanso di circa 3,1 mm ricoperto sulle due facce da un foglio bianco di carta o di cartone patinato al caolino, senza fibre ottenute con procedimento meccanico e di peso superiore a 150 gr per m^2	4810 12 00	La classificazione determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3 b) e 6, dalla nota legale 7 del capitolo 48, nonché dal testo dei codici NC 4810 e 4810 12 00 Il prodotto non può essere classificato nel capitolo 39 in quanto il carattere essenziale è conferito allo stesso dalla carta o dal cartone, mentre la materia plastica costituisce un semplice rinforzo
3. Schede di lettere di cambio di 29 × 10 cm riunite in blocchi di 100 unità portanti diciture stampate e destinate ad essere completate a mano o a macchina	4907 00 99	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 4907 e 4907 00 99. Tali articoli sono menzionati nelle « Note esplicative del Sistema armonizzato », voce 4907, lettera E